

D.G. Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

D.d.u.o. 25 gennaio 2024 - n. 1540

Approvazione «Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suinicoli» - Il bando

IL DIRIGENTE DELLA U.O. FILIERE VEGETALI E ZOOTECNICHE,
AGROAMBIENTE, NITRATI E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE,
BONIFICA E IRRIGAZIONE E FITOSANITARIO

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE L352 24 dicembre 2013), come modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 (GUUE L51 22 settembre 2019);
- il Regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- il Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028 (GUUE L79 17 marzo 2023);
- il Regolamento (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 recante modifica degli allegati I e II del Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana;
- la decisione di esecuzione (UE) 2022/62 della Commissione del 14 gennaio 2022 relativa ad alcune misure di emergenza contro la peste suina africana in Italia;
- il decreto-legge 17 febbraio 2022 n. 9, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della PSA;
- il decreto-legge 27 gennaio 2022 n. 4, recante «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico», convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che all'art. 26 ha istituito il «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» stanziando 15 milioni di euro per l'anno 2022 per sostenere il rafforzamento degli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza;
- il decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0191820 del 29 aprile 2022 «Ripartizione del «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza», di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25» come rettificato dal successivo decreto 0067075 del 09 febbraio 2023 «Rettifica del decreto ministeriale n. 0191820 del 29 aprile 2022 (G.U. Serie Generale 21 giugno 2022 n. 143);
- il decreto Interministeriale del Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Ministero della Transizione Ecologica del 28 giugno 2022 recante «Requisiti di biosicurezza negli stabilimenti che detengono suini»;
- il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina africana in Italia per il 2023;
- la l.r. n. 31 del 05 dicembre 2008 e ss. mm e ii. «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», ed in particolare l'art.18 «Interventi sugli abbandoni produttivi e sugli abbattimenti» che dispone che siano istituiti aiuti idonei a sostenere l'attuazione di programmi di prevenzione ed eradicazione delle epizootie e che con deliberazioni della Giunta regionale siano definite le modalità di concessione dell'aiuto;
- le ordinanze del Presidente della Giunta regionale, tra cui, in ultimo, la n. 105 del 10 novembre 2023 «Disposizioni per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana»;

- la d.g.r. n. 6587 del 30 giugno 2022 «Determinazioni in ordine alla prevenzione e al controllo della diffusione della peste suina africana. Approvazione del PRIU - «Piano Regionale di Interventi Urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della PSA nei suini di allevamento e nella specie cinghiale (Sus scrofa) della Regione Lombardia per il triennio 2022/2025», ai sensi del decreto-legge n. 9 del 17 febbraio 2022 «Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana - PSA» convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2022 n. 29», così come modificata dalla d.g.r. n. 7046 del 26 settembre 2022;
- il d.d.u.o. 16 novembre 2018 - n. 16743 «Attuazione delle misure sanitarie per la prevenzione della peste suina africana (PSA) in Lombardia» con il quale la Direzione Generale Welfare ha definito e approvato il «Piano regionale di prevenzione nei confronti della peste suina africana (PSA)» individuando come disposizione sanitaria e di biosicurezza che i suini debbano essere allevati in modo tale da evitare qualsiasi tipo di contatto diretto o indiretto con i cinghiali selvatici, anche tramite la delimitazione dell'area di allevamento attraverso idonea recinzione o barriere fisiche;

Richiamate:

- la d.g.r. n. 334 del 22 maggio 2023 «Disposizioni per la concessione dei contributi a valere sul «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza», di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;
- la d.g.r. n. 521 del 26 giugno 2023 «Modifica delle disposizioni per la concessione dei contributi a valere sul «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza», di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25»;

Dato atto che in data 13 dicembre 2023, è stato registrato il regime di aiuti «Nuove determinazioni per la concessione dei contributi a valere sul Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza» con il n. SA.110856 (2023/XA);

Richiamata la d.g.r. n. 1696 del 28 dicembre 2023 «Nuove determinazioni per la concessione dei contributi a valere sul «Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza», di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25», con la quale è stato deciso di:

- intensificare le misure di biosicurezza rafforzata negli allevamenti suinicoli della Lombardia innalzando la percentuale di contributo a valere sui nuovi interventi ed estendendo a tutto il territorio regionale, secondo le disposizioni di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale della medesima delibera;
- sostenere le spese degli allevatori che a far data dal 7 gennaio 2022 hanno provveduto autonomamente a realizzare recinzioni contro la diffusione della peste suina africana, secondo le disposizioni indicate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale della medesima delibera;
- attuare le disposizioni di cui al sopra citato allegato A nel rispetto del Reg. (UE) 2022/2472 artt. 1 «Ambito di applicazione», 2 «Definizioni», 3 «Condizioni per l'esenzione», 5 «Trasparenza degli aiuti», 6 «Effetto di incentivazione», 7 «Intensità di aiuto e costi ammissibili», 8 «Cumulo», 9 «Pubblicazione e informazione», 10 «Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria», 11 «Relazioni», 12 «Valutazione», 13 «Controllo», 14 «Aiuti agli investimenti nelle aziende agricole connesse alla produzione agricola primaria» e del regime di aiuto SA.110856 (2023/XA);
- attuare le disposizioni di cui al sopra citato allegato B nel rispetto del Reg. (UE) 1408/2013 come modificato dal Reg. (UE) 316/2019, ed in particolare degli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- dare mandato al dirigente pro tempore della Unità Organizzativa «Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario» di adottare con successivo provvedimento le disposizioni attuative che stabiliranno, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 2472/2022 e del Regolamento (UE) 1408/2013, come modificato dal Regolamento (UE) 316/2019, le modalità e le procedure di erogazione dei contributi, oltretutto di recepire ulteriori modifiche che

Serie Ordinaria n. 5 - Mercoledì 31 gennaio 2024

dovessero rendersi necessarie a seguito delle mutate condizioni della diffusività della peste suina africana;

Visti:

- la legge 24 dicembre 2012, n. 234 «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» in particolare l'art. 52 commi 5, 6 e 7 sulla base dei quali i dati dei beneficiari di aiuti di stato e dei loro contributi debbano essere conferiti nel registro nazionale a cura dei dirigenti responsabili delle concessioni;
- il d.m. 31 maggio 2017 n. 115, che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA), ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Ritenuto pertanto per le motivazioni sopra esposte di approvare le «Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suinicoli - Il BANDO», di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che definiscono le azioni finanziabili ed i criteri, nonché le modalità e le procedure per la concessione dei contributi;

Dato atto che le risorse necessarie per assicurare il sostegno al presente bando ammontano complessivamente a 4.664.100,00 € e trovano copertura finanziaria per 1.664.100,00 € a valere sul capitolo di spesa 16.01.203.15893 esercizio finanziario 2024, a seguito di reiscrizione dell'avanzo di amministrazione, e per 3.000.000,00 € sul capitolo di spesa 16.01.203.16538 esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2024-2026;

Ritenuto di riservare l'importo di € 800.000,00 per il riconoscimento delle spese effettuate per gli interventi realizzati a far data dal 07 gennaio 2022 di cui all'allegato B della d.g.r. n.1696 del 28 dicembre 2023; per un più efficiente utilizzo delle risorse, eventuali economie registrate potranno essere messe a disposizione per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato A della d.g.r. medesima e viceversa;

Ritenuto, altresì, di dare atto che in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017, in sede di concessione delle agevolazioni il dirigente della U.O. «Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario» provvederà ad effettuare le verifiche propedeutiche sul Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) ed alla registrazione nel SIAN degli aiuti individuali concessi;

Vista la comunicazione del 9 gennaio 2024 della Direzione competente in materia di Semplificazione circa la verifica preventiva di conformità del bando di cui all'Allegato G alla d.g.r. n. 6642 del 29 maggio 2017 e s.m.i.;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze del dirigente dell'Unità Organizzativa «Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario» attribuite con d.g.r. XII/628 del 13 luglio 2023;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

DECRETA

1. di approvare le «Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suinicoli - Il BANDO», di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente atto, che definiscono le azioni finanziabili, i criteri, le modalità e le procedure per la concessione dei contributi;

2. di dare atto che la dotazione finanziaria per assicurare il sostegno al presente bando ammontano complessivamente a 4.664.100,00 € e trovano copertura finanziaria per 1.664.100,00 € a valere sul capitolo di spesa 16.01.203.15893 dell'esercizio finanziario 2024, a seguito di reiscrizione dell'avanzo di amministrazione, e per 3.000.000,00 € sul capitolo di spesa 16.01.203.16538 dell'esercizio finanziario 2024 del bilancio di previsione 2024-2026;

3. di riservare l'importo di 800.000,00 € per il riconoscimento delle spese effettuate per gli interventi realizzati a far data dal

7 gennaio 2022 di cui all'allegato B della d.g.r. n. 1696 del 28 dicembre 2023; per un più efficiente utilizzo delle risorse, eventuali economie registrate potranno essere messe a disposizione per il finanziamento degli interventi di cui all'allegato A della d.g.r. medesima;

4. di dare atto che in ottemperanza all'art. 52 della legge 234/2012 e al d.m. 115/2017, in sede di concessione delle agevolazioni il dirigente della U.O. «Filiere vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario» provvederà ad effettuare le verifiche propedeutiche sul Registro nazionale degli aiuti di stato (RNA) ed alla registrazione nel SIAN degli aiuti individuali concessi;

5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e sul portale Bandi e Servizi - www.bandiregione.lombardia.it;

6. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013».

Il dirigente
Andrea Azzoni

_____ • _____

Allegato 1

II BANDO

PROCEDURE OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLE INIZIATIVE DI BIOSICUREZZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA) NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI

SOMMARIO

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

- 1. Finalità e obiettivi**
- 2. Riferimenti normativi**
- 3. Soggetti beneficiari**
- 4. Dotazione Finanziaria**

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

- 5. Caratteristiche generali dell'agevolazione**
- 6. Intensità dell'aiuto**
 - 6.1 Intervento A – recinzioni fisse “a prova di bestiame” già realizzate a far data dal 07/01/2022
 - 6.2 interventi B), C), D), E) - interventi di nuova realizzazione
- 7. Localizzazione degli interventi**
- 8. Interventi finanziabili**
- 9. Caratteristiche degli interventi finanziabili**
 - 9.1 A) recinzioni fisse “a prova di bestiame” realizzate a far data dal 07/01/2022 e completate
 - 9.2 B) acquisto e posa in opera di recinzioni fisse “a prova di bestiame”
 - 9.3 C) realizzazione della zona filtro con netta separazione tra zona sporca e zona pulita, dogana danese, con aggiunta di mobili e ripiani per lo stoccaggio di indumenti e scarpe sia in zona sporca che in zona pulita
 - 9.4 D) acquisto e installazione di semiarco automatizzato di disinfezione dei mezzi con eventuale messa in opera di sottostante piazzola.
 - 9.5 E) installazione di punti di lavaggio mani e calzature all'accesso degli edifici di stabulazione.
- 10. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità**
 - 10.1 Spese non ammissibili

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

- 11. Presentazione delle Domande**
 - 11.1 Come presentare la domanda
 - 11.2 Quando presentare la domanda
- 12. Documentazione da allegare alla domanda**
- 13. Varianti**
- 14. Istruttoria**
 - 14.1 Verifica di ammissibilità delle domande
 - 14.2 Integrazione documentale
 - 14.3 Conclusione delle istruttorie di ammissibilità e comunicazione ai richiedenti
- 15. Valutazione delle domande**
- 16. Graduatorie e decreto di concessione**
 - 16.1 Codice Unico di Progetto interventi B), C), D), E).
- 17. Domanda di accertamento finale e di pagamento**
- 18. Sopralluogo di accertamento finale ed istruttoria di pagamento**

19. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione**DISPOSIZIONI FINALI****20. Obblighi dei soggetti beneficiari****21. Proroga dei termini****22. Limiti e divieti****23. Cambio del beneficiario**

23.1 Come richiedere il cambio del beneficiario

24. Decadenza e revoca del contributo

24.1 Revoca del contributo

24.2 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

25. Rinuncia del beneficiario**26. Controlli****27. Ricorsi****28. Definizioni e glossario****29. Monitoraggio dei Risultati**

29.1 Indicatori

29.2 Customer satisfaction

30. Responsabile del procedimento (RdP)**31. Trattamento dei dati personali****32. Pubblicazione informazioni e contatti****SCHEMA INFORMATIVA TIPO****Allegato 2 Dichiarazione imprese non in difficoltà****Allegato 3 Dichiarazione “de minimis” agricolo nozione impresa unica****Allegato 4 Dichiarazione aiuti di Stato****Allegato 5 Autocertificazione SCIA/CILA****Allegato 6 fac-simile liberatoria****Allegato 7 Informativa Privacy**

INTERVENTO, SOGGETTI, RISORSE

1. Finalità e obiettivi

Il presente bando riguarda l'attuazione di interventi di biosicurezza nelle aziende suinicole per la prevenzione e il controllo della diffusione della PSA (Peste Suina Africana).

La peste suina africana è una malattia virale infettiva altamente contagiosa, non trasmissibile all'uomo, in grado di provocare un'elevata mortalità nei suidi sia domestici che selvatici di qualsiasi età e sesso; la diffusione della malattia può incidere in modo significativo sulla produttività dell'allevamento per via di perdite dirette e indirette e può quindi determinare conseguenze gravi sulla redditività delle imprese.

I recenti casi di Peste Suina Africana riscontrati negli allevamenti suinicoli lombardi e nei cinghiali selvatici in Lombardia e nelle regioni limitrofe, rappresentano una minaccia permanente di diffusione della malattia in considerazione dei movimenti di partite di suini e dei prodotti da essi ottenuti. La circolazione del virus potrebbe causare gravissime conseguenze per l'intero settore suinicolo lombardo e ciò rende necessaria l'elaborazione di un programma di messa in sicurezza del comparto con il sostegno a misure di prevenzione.

2. Riferimenti normativi

- Il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023 e ss.mm.ii, che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste Suina Africana e abroga il Regolamento di esecuzione (UE) 2021/605, che si applica dal 21 aprile 2023 al 20 aprile 2028
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2708 della Commissione del 28 novembre 2023 che modifica gli allegati I e II del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594;
- Il decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge n. 29 del 7 aprile 2022, recante misure urgenti per arrestare la diffusione della PSA
- Il Decreto Interministeriale del Ministero della Salute, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e Ministero della Transizione Ecologica del 28 giugno 2022 recante "Requisiti di biosicurezza negli stabilimenti che detengono suini"
- Il Piano nazionale di sorveglianza ed eradicazione della peste suina africana 2023;
- D.g.r. n. 334 del 22.05.2023 "Disposizioni per la concessione dei contributi a valere sul Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza, di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25";
- D.g.r. n. 521 del 26/06/2023 "Modifica delle disposizioni per la concessione dei contributi a valere sul "fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza", di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25";
- D.g.r. n. 1696 del 28/12/2023 "Nuove determinazioni per la concessione dei contributi a valere sul "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza", di cui all'articolo 26 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25"
- Il D.d.U.O. della D.G. Welfare del 16 novembre 2018 n. 16743 "Attuazione delle misure sanitarie

per la prevenzione della peste suina africana (PSA) in Lombardia”.

3. Soggetti beneficiari

Sono beneficiarie dell'aiuto le **micro, piccole e medie imprese (PMI) attive nella produzione agricola primaria**, come definite nell'allegato I del Reg. (UE) 2022/2472 **dedite all'allevamento di suini**.

Sono escluse le grandi imprese.

Nello specifico i beneficiari possono essere:

1. **Imprese individuali** a condizione che siano:
 - titolari di partita IVA;
 - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole” o sezione “coltivatori diretti”);
 - in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.
2. **Società agricole** a condizione che siano:
 - titolari di partita IVA;
 - iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio (sezione speciale “Imprese agricole”);
 - in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.
3. **Società cooperative** a condizione che siano:
 - titolari di partita IVA;
 - iscritte all'albo delle società cooperative di lavoro agricolo, di trasformazione di prodotti agricoli propri o conferiti dai soci e/o di allevamento;
 - in possesso della qualifica di IAP oppure imprenditore agricolo ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile.
4. **Società di capitali** a condizione che siano società agricole e secondo i requisiti indicati.

I requisiti soggettivi sopraelencati (da punto 1 a 4) devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda.

5. **Alla data di pubblicazione** del presente bando **il richiedente deve essere in possesso di codice allevamento suini attivo in Lombardia** (codice azienda ATS) come risultante dall'anagrafe zootecnica (Banca Dati Nazionale - BDN); in caso di contratti di soccida **i beneficiari sono i detentori degli animali** (soccidari).

I requisiti soggettivi (da punto 1 a 5) sono necessari per l'ammissione al sostegno e devono permanere fino al momento del pagamento.

Al momento della presentazione della domanda di aiuto **i richiedenti dovranno essere titolari di Fascicolo Aziendale sul portale di Regione Lombardia Sis.Co.** <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, completo di indirizzo PEC, che deve essere **aggiornato** alla data di presentazione della domanda, anche per i dati relativi al codice allevamento attivo (codice azienda ATS) per il quale si richiede il contributo.

I richiedenti devono avere una **posizione previdenziale regolare (DURC)**.

Nel caso delle società di persone la verifica riguarderà le posizioni individuali dei singoli soci in relazione all'attività agricola.

Il requisito relativo alla regolarità contributiva sarà verificato al momento dell'istruttoria per la liquidazione delle domande di pagamento.

Non possono presentare domanda:

- le imprese che detengono e allevano suini all'aperto e gli allevamenti di tipo familiare (in cui sono presenti fino a 4 capi);
- con **esclusivo riferimento all'intervento A** delle presenti disposizioni (cfr. paragrafo 8 "interventi finanziabili"), i beneficiari del bando approvato con D.d.U.O. n. 9575 del 27 giugno 2023 e ss.mm.ii, se il beneficio è riferito al medesimo codice ATS.
- per gli interventi di nuova realizzazione B), C), D, E), ai sensi del Reg (UE) 2022/2472 art. 1. par. 4 e par. 5 non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà come definite dall'art. 2 "definizioni" punto 59.

4. Dotazione Finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad € **4.664.100,00**.

Tale dotazione complessiva sarà ripartita nel seguente modo:

- l'importo di € 800.000,00 a valere sull'intervento A);
- l'importo di € 3.864.100,00 a valere sugli interventi B), C), D), E).

Al fine di un migliore e più efficiente utilizzo delle risorse, eventuali economie registrate nell'ambito di una delle due graduatorie potranno essere messe a disposizione per il finanziamento dell'altra.

CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE

5. Caratteristiche generali dell'agevolazione

Le agevolazioni per l'**intervento A**), di cui all'allegato B alla dgr 1696/2023, sono concesse **in regime di "de minimis"** ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019;

Le agevolazioni per gli **interventi di nuova realizzazione B), C), D), E)**, di cui all'allegato A della dgr 1696/2023, sono concesse ai sensi del **regolamento (UE) n. 2022/2472, in particolare dell'art. 14**, e del regime di aiuto SA.110856 (2023/XA).

6. Intensità dell'aiuto

6.1 Intervento A – recinzioni fisse "a prova di bestiame" già realizzate a far data dal 07/01/2022

L'entità massima dell'aiuto in regime "*de minimis*" per impresa unica è pari a **25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari**.

Ai sensi del DM 115/2017 "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni" (G.U. n. 175 del 28.07.2017) art. 14 c. 4, **la quota concedibile in "de minimis" potrà essere rideterminata sulla base della disponibilità residua di plafond del beneficiario**.

Inoltre, l'agevolazione può essere cumulata in caso di **stessi costi ammissibili individuabili**:

- con altri aiuti di stato, se il cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base ad un regolamento di esenzione per categoria o ad una decisione adottata dalla Commissione;
- con aiuti "de minimis" concessi per gli altri settori o attività a concorrenza del massimale pertinente di cui all'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) "de minimis" generale, a condizione che lo Stato membro garantisca, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che la produzione primaria di prodotti agricoli non beneficia di aiuti "de minimis" concessi conformemente all'art. 3, par. 2, del Reg. (UE) "de minimis" generale.

Gli aiuti "de minimis" che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

6.2 interventi B), C), D), E) - interventi di nuova realizzazione

In coerenza con quanto stabilito dal regime di aiuto SA.110856 (2023/XA); è fissato un limite massimo della spesa ammessa a finanziamento. L'agevolazione verrà assegnata al beneficiario sotto forma di sovvenzione diretta a fondo perduto **pari al 80% del costo ammissibile**.

L'aiuto può essere cumulato con altri aiuti di Stato, se riferito a diversi costi ammissibili individuabili. In caso di medesimi costi ammissibili, l'aiuto può essere cumulato con altri aiuti di stato e/o "de minimis" se il cumulo non comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevato in base al riferimento europeo usato per istituire il regime (Reg. (UE) 2472/2022).

7. Localizzazione degli interventi

Il presente **bando si applica a tutto il territorio di Regione Lombardia**.

8. Interventi finanziabili

Al fine di evitare la diffusione del virus della PSA all'interno dell'allevamento, gli interventi finanziabili volti a rafforzare le misure di biosicurezza degli allevamenti suinicoli consistono in:

- A) recinzioni fisse "a prova di bestiame" realizzate a far data dal 07/01/2022 e completate;
- B) acquisto e posa in opera di recinzioni fisse "a prova di bestiame";
- C) realizzazione della zona filtro con netta separazione tra zona sporca e zona pulita, dogana danese, dotata di mobili e ripiani per lo stoccaggio di indumenti e calzature sia in zona sporca che in zona pulita;
- D) acquisto e installazione di semiarco automatizzato di disinfezione dei mezzi e messa in opera di sottostante piazzola di disinfezione;
- E) installazione punto di lavaggio mani e calzature all'accesso in ogni capannone.

Gli interventi B), C), D), E), devono essere iniziati e sostenuti dopo la data di protocollazione della domanda.

9. Caratteristiche degli interventi finanziabili

9.1 A) recinzioni fisse “a prova di bestiame” realizzate a far data dal 07/01/2022 e completate

Sono finanziabili le **recinzioni anti-cinghiale** realizzate a partire dal 07/01/2022 e completate entro il giorno antecedente la data di pubblicazione del presente bando sul BURL.

Tali recinzioni devono avere le caratteristiche definite al paragrafo 9 del bando approvato con D.d.u.o. n. 9575 del 27 giugno 2023 e ss.mm.ii.:

“Al fine di assicurare un’adeguata protezione degli allevamenti ed evitare il contatto con eventuali cinghiali selvatici è previsto l’acquisto e posa in opera di recinzioni fisse “a prova di bestiame” delimitanti il perimetro dell’area di allevamento e degli edifici di stoccaggio di mangimi e lettiere.

Per impedire il passaggio dei cinghiali deve essere garantita la completa chiusura dell’area di stabulazione/stoccaggio tramite l’installazione di una recinzione fissa, in rete metallica e, a posa in opera terminata, avere un’altezza minima fuori terra di 150 cm. È indispensabile prevedere un interrimento della stessa di almeno 30 cm.

La rete inoltre deve essere robusta, realizzata in ferro zincato o plastificato, a doppia torsione e con filo di cimosa spesso (bordatura).

I pali di sostegno devono avere un intervallo non superiore a 250 cm.

Sono ammissibili anche le spese per la realizzazione di idoneo cancello atto ad evitare l’intrusione di cinghiali, se realizzato contemporaneamente alle opere di recinzione.

Possono fungere da barriera anche eventuali muri perimetrali di edifici di stabulazione/stoccaggio già esistenti purché privi di varchi; in tal caso, la recinzione dovrà essere realizzata collegandola agli stessi a completamento della perimetrazione.

È consentito inoltre il completamento di recinzioni perimetrali già esistenti, se conformi ai requisiti sopra indicati.”

Pertanto, sono ammissibili a finanziamento le recinzioni il cui titolo abilitativo (SCIA, CILA, Permesso a Costruire) riporta data successiva al 07/01/2022.

Per le recinzioni realizzate in regime di edilizia libera è necessario presentare la fattura di fornitura e posa in opera riportante una data posteriore al 07/01/2022.

9.2 B) acquisto e posa in opera di recinzioni fisse “a prova di bestiame”

È previsto l’acquisto e posa in opera di recinzioni fisse “a prova di bestiame” delimitanti il perimetro dell’area di allevamento e degli edifici di stoccaggio di mangimi e lettiere.

Per impedire il passaggio dei cinghiali deve essere garantita la completa chiusura dell’area di stabulazione/stoccaggio tramite l’installazione di una recinzione fissa, in rete metallica e, a posa in opera terminata, avere un’altezza minima fuori terra di 150 cm. **È indispensabile prevedere un interrimento della stessa di almeno 30 cm.**

In alternativa all’interrimento della rete, è possibile realizzare un muretto o utilizzare manufatti prefabbricati purché vengano interrati per almeno 30 cm. La rete posizionata al di sopra deve essere ben ancorata, affogata nel cemento o fissata adeguatamente tramite ganci. Deve comunque essere sempre garantita l’altezza minima fuori terra della recinzione di almeno 150 cm, muretto compreso.

La rete inoltre deve essere robusta, realizzata in ferro zincato o plastificato, a doppia torsione e con filo di cimosa spesso (bordatura).

I pali di sostegno devono avere un intervallo non superiore a 250 cm.

Sono ammissibili anche le spese per la realizzazione di idoneo cancello atto ad evitare l’intrusione di cinghiali, se realizzato contemporaneamente alle opere di recinzione.

Possono fungere da barriera anche eventuali muri perimetrali di edifici di stabulazione/stoccaggio già esistenti purché privi di varchi; in tal caso, la recinzione dovrà essere realizzata collegandola agli stessi a completamento della perimetrazione.

È consentito inoltre il completamento di recinzioni perimetrali già esistenti, se conformi ai requisiti sopra indicati.

È fissato un costo massimo di € 70,00 per metro lineare per l'acquisto e la posa in opera della recinzione; per il cancello il costo massimo è pari a 2.000 euro.

9.3 C) realizzazione della zona filtro con netta separazione tra zona sporca e zona pulita, dogana danese, con aggiunta di mobili e ripiani per lo stoccaggio di indumenti e scarpe sia in zona sporca che in zona pulita

Al fine di assicurare un'adeguata protezione degli allevamenti ed attuare una netta separazione tra zona sporca e zona pulita legata al passaggio di persone è finanziabile l'acquisto e l'installazione **di idoneo modulo prefabbricato coibentato da adibire a zona filtro con distinte porte di accesso e uscita e obbligatoriamente dotato di panca danese a due o tre zone.**

È inoltre ammesso l'acquisto e la posa in opera di lavabo (uno per la zona sporca e uno per la zona pulita) e rubinetteria, anche automatizzata, mobili e ripiani per la posa di indumenti e scarpe (distinti per la zona sporca che per la zona pulita), gli impianti elettrico, idrico nonché quello di raccolta delle acque reflue, solo se al servizio esclusivo della zona filtro.

9.4 D) acquisto e installazione di semiarco automatizzato di disinfezione dei mezzi con eventuale messa in opera di sottostante piazzola.

L'impianto dovrà prevedere **systemi automatici azionati da apposite fotocellule e temporizzatore per la disinfezione** tramite ugelli che spruzzano ad alta pressione la soluzione disinfettante nei punti obbligati di passaggio dei camion e dei veicoli, sia in ingresso che in uscita dall'area di allevamento.

L'impianto di disinfezione dovrà essere installato su superficie continua resistente alla corrosione dei disinfettanti e lavabile ovvero fondo impermeabile in calcestruzzo, al fine di garantire una più efficace pulizia. La superficie inoltre deve essere dotata di sistema per la raccolta dei reflui derivanti dai liquidi di lavaggio, dal materiale organico e dai disinfettanti utilizzati.

La piazzola di disinfezione può essere ammessa a finanziamento solo qualora venga realizzata e messa in opera contestualmente all'impianto di disinfezione soprastante.

9.5 E) installazione di punti di lavaggio mani e calzature all'accesso degli edifici di stabulazione.

È finanziabile la creazione di una **stazione di igiene e sanificazione mani e calzature** tramite acquisto e posa in opera di idoneo punto lavaggio comprensivo di lavabo e rubinetteria, anche automatizzata, all'ingresso degli edifici di stabulazione dei suini.

10. Spese ammissibili e soglie minime e massime di ammissibilità

Per l'intervento A) è ammessa la spesa sostenuta per l'acquisto e la posa in opera della recinzione; sono esclusi i costi di progettazione.

Gli interventi B), C), D), E) devono avere un costo complessivo minimo di 3.000 euro e massimo di 300.000 euro (iva esclusa) per singolo beneficiario, individuato dal CUA, comprensivo dei costi di posa in opera e di progettazione, questi ultimi quantificabili al massimo nel 5 % del totale finanziato.

10.1 Spese non ammissibili

Non sono ammessi:

- acquisti di materiale e interventi realizzati prima della presentazione della domanda di aiuto (ad eccezione dell'intervento A);
- acquisti di materiale usato;
- lavori in economia;
- spese di noleggio attrezzature;
- I.V.A. ed altri oneri;
- acquisto di materiale senza messa in opera;
- spese di trasporto del materiale;
- spese sostenute per recinzioni delimitanti fabbricati diversi da quelli adibiti ad allevamento e stoccaggio di mangimi e lettieri (es: abitazioni, fabbricati per ricovero attrezzi, ecc.);
- opere di manutenzione e/o riparazione.

FASI E TEMPI DEL PROCEDIMENTO

11. Presentazione delle Domande

11.1 Come presentare la domanda

Per presentare la domanda di partecipazione al bando, la persona incaricata alla compilazione della domanda in nome e per conto del soggetto richiedente deve:

1. registrarsi alla piattaforma Bandi e Servizi <https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/home>
2. provvedere, sulla predetta piattaforma, alla fase di profilazione del soggetto richiedente, che consiste nel:
 - compilare le informazioni anagrafiche;
 - allegare il documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante e l'Atto costitutivo che riporti le cariche associative.

Per poter operare, occorre attendere la verifica delle informazioni di registrazione e profilazione, che potrà richiedere fino a 16 ore lavorative.

Nell'apposita sezione del Sistema Informativo viene resa disponibile, in forma scaricabile, la modulistica necessaria per la partecipazione al presente bando.

Inoltre, preventivamente alla presentazione della domanda di aiuto, i richiedenti devono chiedere tramite un CAA (centro di assistenza agricola) l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale sul portale SIS.CO. di Regione Lombardia <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>

La domanda non deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo in quanto esente ai sensi dell'Allegato B, articolo 21 bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Ciascuna domanda di aiuto è riferita ad un singolo codice allevamento suini attivo (codice azienda ATS).

Nel caso di impresa agricola (stesso CUA) con più codici allevamento suini attivi (codice azienda ATS) in Lombardia, dovrà essere presentata una domanda per ciascun codice attivo.

11.2 Quando presentare la domanda

Le domande possono essere presentate **dalle ore 12:00 del 31/01/2024 alle ore 12:00 del 29/03/2024 sul portale Bandi e Servizi: <https://www.bandi.regione.lombardia.it/servizi/home>**

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta elettronicamente dal legale rappresentante o da un suo delegato con diritto di firma.

Ai sensi del Regolamento dell'Unione Europea numero 910/2014, cosiddetto regolamento "eIDAS" (electronic IDentification Authentication and Signature - Identificazione, Autenticazione e Firma elettronica), la sottoscrizione della documentazione utile alla partecipazione al bando dovrà essere effettuata con firma digitale o firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata. È ammessa quindi anche la firma con Carta Regionale dei Servizi (CRS) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS), purché generata attraverso l'utilizzo di una versione del software di firma elettronica avanzata aggiornato a quanto previsto dal Decreto del Consiglio dei Ministri del 22/02/2013 "Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71"

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia.

Con l'attribuzione alla domanda del numero di protocollo si avvia il procedimento amministrativo ai sensi della legge n. 241/90.

Il numero di protocollo attribuito costituisce l'identificativo della singola domanda, e pertanto l'invio cumulativo di più domande, con lo stesso numero di protocollo, rende le domande non ammissibili.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o assegnazione del protocollo oltre i predetti termini, anche a causa di anomalie o malfunzionamenti dei sistemi informatici di protocollazione, la domanda si considera non presentata.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura ovvero qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

La modifica di una domanda già protocollata (o di un suo allegato) si effettua attraverso la presentazione di una nuova domanda che sostituisce integralmente la precedente; pertanto, la domanda valida, riferita al medesimo codice allevamento suini (codice azienda ATS), sarà l'ultima protocollata in ordine cronologico.

12.Documentazione da allegare alla domanda

L'ente erogante per la corresponsione dei contributi effettuerà le opportune verifiche relative alla **documentazione antimafia di cui al D. Lgs. 159/2011.**

I richiedenti devono, pertanto, chiedere tramite un CAA (centro di assistenza agricola) **l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale sul portale SIS.CO.** di Regione Lombardia producendo la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del legale rappresentante e degli altri soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 indicando eventuali familiari conviventi maggiorenni che risiedono nel territorio dello Stato.

Il richiedente deve allegare alla propria domanda, la seguente documentazione in formato non modificabile o .pdf, firmato elettronicamente con estensione.p7m.

Per intervento A):

1. **copia del titolo abilitativo** presentato presso l'ente competente e **dell'eventuale atto autorizzativo avente data successiva al 07/01/2022**; qualora l'intervento sia stato realizzato in edilizia libera allegare dichiarazione del tecnico progettista controfirmata dal titolare di godimento dell'area;
2. copia delle **fatture quietanzate** riportanti una data posteriore al 07/01/2022;
3. copia **documentazione** comprovante l'avvenuto **pagamento**;
4. copia della **comunicazione di fine lavori e segnalazione certificata di agibilità** redatta da tecnico qualificato iscritto ad un ordine/collegio professionale, **se previsto**;
5. **documentazione** comprovante il **titolo del diritto di godimento** dell'area e/o dell'immobile oggetto dell'investimento, anche in forma di autocertificazione; qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario degli stabilimenti, **autorizzazione del proprietario** alla realizzazione dell'intervento, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
6. **dichiarazione del richiedente**, ai sensi del DPR 445/2000, che informi sulla sua posizione per quanto attiene alla **nozione di impresa unica** come definita all'art. 2.2 lett. c) e d) del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg (UE) n. 2019/316 (**Allegato 3**);
7. **calcolo dimensione di impresa compilato** (è disponibile sul portale Bandi e Servizi un apposito foglio di calcolo da allegare in formato .pdf successivamente la compilazione).

Per gli interventi B, C, D ed E:

- 1) **relazione a firma di un tecnico qualificato** iscritto a un Ordine/Collegio Professionale che contenga:
 - 1) l'obiettivo del progetto, evidenziando la strategia aziendale in merito agli interventi di biosicurezza;
 - 2) il codice allevamento suini attivo (codice azienda ATS) con l'ubicazione dell'intervento (comune e provincia);
 - 3) la planimetria catastale con l'esatta ubicazione della struttura;
 - 4) la tavola di progetto a scala adeguata (per intervento D, necessaria solo in caso di contestuale realizzazione di sottostante piazzola);
 - 5) la descrizione e costo dell'intervento, I.V.A. esclusa;
 - 6) eventuali spese generali (costi di progettazione)
- 2) **per recinzioni, attrezzature e impianti** al fine di consentire un'adeguata valutazione della ragionevolezza del costo sia per l'acquisto dei materiali, che per la messa in opera, devono essere allegati **almeno 2 preventivi di spesa comparabili**, provenienti da fornitori formalmente e sostanzialmente indipendenti tra loro, indirizzati al richiedente del finanziamento, completi di timbro e firma elettronica del fornitore, riportanti data di formulazione e periodo di validità del preventivo.
Per determinare la spesa ammessa si tiene conto del preventivo con importo minore.
- 3) **Computo metrico estimativo per le eventuali opere edili** redatto e firmato a cura del tecnico progettista;
- 4) **se necessario, copia del permesso a costruire o SCIA alternativa al permesso di costruire** per la realizzazione degli interventi previsti dal progetto, ai sensi di quanto disposto dalla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche e integrazioni.

Qualora invece il titolo abilitativo sia costituito da SCIA (SCIA, articolo 22, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articoli 19, 19-bis l. 7 agosto 1990, n. 241 – articoli 5, 6, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160) (articolo 23, d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 - articolo 7, d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160), **o da CILA articolo 6 bis del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380**, **il richiedente deve allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 5) indicando il titolo abilitativo necessario** e il riferimento normativo.

Successivamente, **entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di contributo**, il richiedente deve:

- 1) presentare la SCIA/CILA all'Ente territoriale competente;
- 2) trasmettere via pec copia della suddetta documentazione con ricevuta di presentazione, alla Struttura AFCP o alla Provincia di Sondrio per il completamento l'istruttoria.
Qualora la SCIA sia condizionata da atti di assenso il richiedente, entro il termine dell'istruttoria della domanda di contributo, deve presentare la comunicazione da parte dello Sportello Unico dell'avvenuto rilascio dei relativi atti di assenso.
Qualora l'intervento sia realizzato in **edilizia libera, allegare dichiarazione del tecnico progettista controfirmata dal titolare del diritto di godimento dell'area.**
- 5) **documentazione** comprovante, al momento della presentazione della domanda, il **titolo di godimento** dell'area e/o dell'immobile oggetto dell'investimento, anche in forma di autocertificazione; qualora il richiedente sia un soggetto diverso dal proprietario degli stabilimenti, **autorizzazione del proprietario** ad effettuare gli interventi, oppure esito della procedura stabilita dall'articolo 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203 "Norme sui contratti agrari";
- 6) **dichiarazione del richiedente** che l'impresa non è in difficoltà (**Allegato 2**); la definizione di impresa in difficoltà è prevista dall'art. 2 del Regolamento (UE) 2014/651;
- 7) **autocertificazione per la concessione degli Aiuti di Stato ai fini della verifica del cumulo (Allegato 4)** - la presentazione dell'autocertificazione Aiuti di Stato costituisce requisito di ammissibilità documentale pena l'inammissibilità all'istruttoria tecnica;
- 8) **calcolo dimensione di impresa compilato** (è disponibile sul portale Bandi e Servizi un apposito foglio di calcolo da allegare in formato .pdf successivamente la compilazione).

13. Varianti

Non sono ammesse varianti al progetto ammesso a finanziamento.

È ammissibile la sola modifica non sostanziale del perimetro originale della recinzione fermo restando il limite di spesa concesso in sede di istruttoria; tale variazione sarà valutata in sede di rendicontazione finale.

Le varianti non consentite sono le variazioni significative del progetto realizzato, verificate al momento del collaudo dell'opera, che determinano la decadenza dal finanziamento per intervento realizzato in modo difforme.

Sono inoltre considerate variazioni significative del progetto originario quelle che determinano modifiche agli obiettivi e/o ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile e rientrano tra queste anche il cambio della sede dell'investimento, ovvero il cambio di mappale catastale.

14. Istruttoria

14.1 Verifica di ammissibilità delle domande

Per l'istruttoria delle domande il Responsabile del bando sia avvale delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) e della Provincia di Sondrio, competenti per territorio in relazione al comune in cui ricade il codice di allevamento oggetto di domanda che verificano il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3, 7, 9 e 10 e la completezza della documentazione di cui al paragrafo 12.

La valutazione della domanda di aiuto prevede la verifica di:

- data di protocollazione della domanda;
- requisiti ammissibilità del richiedente;
- fascicolo aziendale aperto ed aggiornato su Sis.Co. all'atto della presentazione della domanda;
- presenza codice allevamento suinicolo attivo (codice azienda ATS) alla data di pubblicazione del bando sul BURL, ubicato in regione Lombardia;
- presenza della documentazione prevista al paragrafo 12 "documentazione da allegare alla domanda".

Superata la fase di verifica formale e sostanziale, l'istruttoria di ammissibilità della domanda prosegue con lo svolgimento di controlli e di attività amministrative e tecniche.

Per l'intervento A):

- verifica documentale del titolo abilitativo, se previsto, e congruità delle date definite al paragrafo 9.1;
- verifica in situ obbligatoria della congruità dell'intervento proposto con la domanda con le caratteristiche tecniche della recinzione anti-cinghiale definite al paragrafo 9 del bando approvato con D.d.U.O. n. 9575 del 27/06/2023;

Per gli interventi di nuova realizzazione B), C), D), E):

- verifica della completezza, attendibilità, ragionevolezza degli importi indicati in domanda;
- verifica della congruità e sostenibilità tecnico-economica dell'intervento proposto con la domanda e della documentazione ad essa allegata, con riferimento alle finalità, alle condizioni ed ai limiti definiti nel presente bando.

A conclusione dell'attività, **l'istruttore redige un verbale di ammissibilità** in cui deve essere riportato:

- visita in situ presso l'azienda del richiedente, se effettuata;
- determinazione dell'importo del contributo ammissibile, così come specificato al paragrafo 6 "Intensità dell'aiuto".

14.2 Integrazione documentale

L'incaricato dell'istruttoria, nel caso in cui evidenzi la necessità di chiarimenti, richiede via PEC al richiedente eventuale documentazione integrativa che deve essere trasmessa entro un termine non superiore a **10 giorni** dalla richiesta.

Decorso tale termine, in assenza delle integrazioni richieste, è disposta la **non ammissibilità della domanda**.

14.3 Conclusione delle istruttorie di ammissibilità e comunicazione ai richiedenti

A conclusione dei controlli previsti i funzionari incaricati redigono un verbale, sottoscritto anche dal dirigente.

Il verbale istruttorio viene trasmesso via PEC al richiedente che entro **10 giorni** dall'invio del verbale può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge 241/1990, presentando **istanza di riesame** tramite PEC alla Struttura (AFCP) / Provincia di Sondrio competente, con le osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Il funzionario incaricato, **entro 10 giorni** dal ricevimento delle memorie, redige una proposta di verbale di istruttoria di ammissibilità definitivo, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento delle osservazioni.

La Struttura Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente valuta le proposte e gli esiti definitivi e li comunica via PEC al richiedente.

L'attività **istruttoria**, comprensiva di esame della eventuale documentazione integrativa presentata a seguito di istanza di riesame, deve **essere completata entro il 14/06/2024** e il funzionario incaricato provvede a caricare i documenti nell'apposita istruttoria informatizzata su Bandi e Servizi.

Terminata l'attività istruttoria la Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente per territorio comunica via PEC gli esiti al Responsabile del procedimento (RdP) inviando un elenco riportante:

- CUAA, Partita IVA, ragione sociale del richiedente;
- codice di allevamento suini attivo (codice azienda ATS), con indicazione di comune e provincia;

- data e ora di presentazione della domanda;
- l'importo totale dell'investimento ammesso a contributo a seguito di istruttoria;
- esito istruttoria (positiva/negativa);
- il contributo concedibile. Per intervento A), l'importo definitivo è vincolato dall'esito delle verifiche sul Registro Nazionale Aiuti – RNA.

In caso di istruttoria con esito negativo, deve essere indicata in modo dettagliato la motivazione.

15. Valutazione delle domande

Le domande con esito istruttorio positivo sono ordinate in ordine cronologico di presentazione.

16. Graduatorie e decreto di concessione

Il Responsabile del procedimento, recependo gli esiti istruttori delle Strutture – Agricoltura Foreste Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio, **entro il 25/07/2024 predisporre ed approva con decreto** pubblicato sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (B.U.R.L.):

- 1) la graduatoria relativa all'intervento A);
- 2) la graduatoria relativa agli interventi B), C), D), E).

Per ciascuna graduatoria definisce:

- l'elenco delle domande con esito istruttorio positivo ammesse a finanziamento;
- se necessario, l'elenco delle domande con esito istruttorio positivo non ammesse a finanziamento per mancanza di fondi;
- l'elenco delle domande non ammissibili/con esito istruttorio negativo.

Per le domande finanziate, il Responsabile del procedimento prima dell'emissione del decreto di concessione provvede:

- 1) ad effettuare le verifiche propedeutiche alla concessione del contributo sul Registro Nazionale degli aiuti di stato;
- 2) a registrare i beneficiari e il contributo sul SIAN e a staccare i SIAN-COR (ovvero i codici concessione);

Dell'effettuazione delle verifiche propedeutiche e della registrazione dei beneficiari in SIAN viene dato atto nel decreto di concessione, dove saranno riportati i codici concessione di ciascun beneficiario come previsto all'art. 52 c.7 della legge 234/2012.

Il Responsabile del Procedimento (RdP) potrà provvedere all'ammissione a finanziamento delle domande residue ammesse e non finanziate con le somme eventualmente derivanti da economie e/o rinunce sulle assegnazioni di cui al presente paragrafo ovvero con somme che a qualsiasi titolo dovessero rendersi disponibili per medesime finalità.

Le domande istruite positivamente, ma non finanziate per mancanza di fondi, mantengono la posizione in graduatoria e potranno essere finanziate con decreto di concessione a firma del dirigente responsabile a seguito di nuove disponibilità sul bilancio regionale.

I richiedenti, successivamente alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (B.U.R.L.) del Decreto di concessione, possono proporre eventuale ricorso secondo le modalità previste al paragrafo 27.

Per l'intervento A), dopo l'approvazione dell'elenco dei beneficiari, si procederà alla stesura del verbale di accertamento finale di pagamento (paragrafo 18) e alle verifiche propedeutiche alla liquidazione del contributo.

16.1 Codice Unico di Progetto interventi B), C), D), E).

Per ogni domanda ammessa a finanziamento viene rilasciato, ai sensi di quanto stabilito dalla Deliberazione n. 24/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE), in attuazione della legge n. 144 del 17 maggio 1999 e s.m.i., un Codice Unico di Progetto (CUP) che accompagna ciascuna domanda di contributo dall'approvazione del provvedimento di assegnazione delle risorse fino al suo completamento.

Il Responsabile del procedimento (Rdp) comunica tramite PEC ai richiedenti, all'indirizzo indicato sul fascicolo aziendale, il codice CUP relativo ad ogni progetto finanziato.

Ai sensi di quanto stabilito al comma 2.2 della citata Deliberazione, il codice CUP deve essere riportato su tutti i documenti contabili, cartacei ed informatici.

Nel caso di spese sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, ma in data antecedente l'ammissione a finanziamento, su tutte le fatture il beneficiario dovrà apporre la seguente dicitura: "Il bando biosicurezza PSA- anno 2024 - domanda n. _____".

17. Domanda di accertamento finale e di pagamento

Per l'intervento A), la domanda di partecipazione al bando già presentata vale anche come domanda di accertamento finale e pagamento.

Per gli interventi B), C), D), E) **entro e non oltre le ore 12,00 del 20/12/2024** deve essere presentata domanda di accertamento finale e di pagamento del contributo attraverso il portale Bandi e Servizi.

La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti, sottoscritta elettronicamente dal legale rappresentante o da un suo delegato con diritto di firma.

La domanda s'intende presentata con l'avvenuta assegnazione del protocollo, generato dal sistema informativo della Regione Lombardia.

Il numero di protocollo attribuito costituisce l'identificativo della singola domanda, e pertanto l'invio cumulativo di più domande, con lo stesso numero di protocollo, rende le domande non ammissibili.

In caso di mancata assegnazione del protocollo o assegnazione del protocollo oltre i predetti termini, anche a causa di anomalie o malfunzionamenti dei sistemi informatici di protocollazione, la domanda si considera non presentata.

È esclusa ogni responsabilità di Regione Lombardia ove, per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura ovvero qualsiasi motivo, la domanda non sia presentata entro la scadenza stabilita.

Alla domanda di accertamento finale e di pagamento del contributo, debitamente sottoscritta, deve essere allegata la seguente documentazione:

- **relazione tecnica** dei lavori realizzati a firma di tecnico qualificato iscritto a un Ordine/Collegio Professionale;
- copia delle **fatture quietanzate** unitamente ad apposita dichiarazione **liberatoria**, timbrata e firmata dalla ditta fornitrice utilizzando l'apposito fac-simile di cui all'**allegato 6** al presente bando;
- documentazione comprovante **l'avvenuto pagamento** (ammessi solo: bonifici, ricevute bancarie, e nel caso di "home banking" occorre allegare il report dell'operazione dal quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita e la causale dell'operazione nonché l'estratto conto ove sono elencate le scritture contabili eseguite);
- copia della **comunicazione di fine lavori e Segnalazione Certificata di Agibilità**;
- **documentazione fotografica per opere non ispezionabili** (interramento recinzione);
- eventuale ulteriore documentazione specificatamente richiesta nell'atto di concessione.

Su tutti i documenti contabili, cartacei ed informatici dovrà essere riportato il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato.

18. Sopralluogo di accertamento finale ed istruttoria di pagamento

La Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente per territorio:

- a) dopo l'ammissione a finanziamento per l'intervento A),
- b) **entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di accertamento finale e di pagamento** per gli interventi B), C), D), E)
 - verifica della permanenza dei requisiti soggettivi di ammissibilità (da punto 1 a punto 5, paragrafo 3);
 - verifica la regolare attuazione delle opere, tramite sopralluogo (eccetto per intervento A) in quanto effettuato in fase di ammissibilità);
 - il possesso dell'idoneo titolo abilitativo per le opere realizzate con gli interventi B), C), D), E);
 - l'ammissibilità delle spese sostenute e dimostrate dal beneficiario con regolari fatture e pagamenti.

Per tutti gli interventi l'istruttoria di pagamento si conclude con la **redazione di un verbale di accertamento finale** da parte della Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente per territorio nel quale sono riportati gli esiti del controllo, la spesa ammessa determinata ed il contributo erogabile, **entro il termine ultimo del 20/03/2025**.

La Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio comunica via PEC la chiusura dell'istruttoria al beneficiario che, **entro 10 giorni** dalla data di trasmissione, può partecipare al procedimento istruttorio ai sensi della legge n. 241/1990, presentando tramite PEC istanza di riesame, con le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti.

Se il beneficiario presenta istanza di riesame, il funzionario incaricato, effettuate le opportune verifiche redige e sottoscrive una proposta di verbale finale, motivandone l'accoglimento o il non accoglimento delle osservazioni presentate. Tale proposta deve essere approvata e controfirmata dal Dirigente responsabile.

Successivamente, il funzionario incaricato provvede al caricamento dei documenti nell'apposita istruttoria informatizzata su Bandi e Servizi.

Di seguito, la Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente per territorio comunica tramite elenco, **entro il termine ultimo del 31/03/2025**, gli esiti di cui sopra alla Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste (RdP).

19. Modalità e tempi per l'erogazione dell'agevolazione

Il Responsabile del Procedimento (RdP), terminate le procedure di cui al paragrafo 18, **entro 60 giorni** dal ricevimento degli elenchi da parte delle Strutture – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competenti provvede con proprio atto alla concessione del contributo.

Il contributo in conto capitale avviene in un'unica erogazione a saldo, a certificata esecuzione degli interventi realizzati.

Nell'ambito dei riscontri finalizzati ai pagamenti, il Responsabile del Procedimento (RdP) verifica la documentazione richiesta dalla normativa per i pagamenti della Pubblica Amministrazione:

• **certificazioni antimafia**

Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e successive modifiche e integrazioni, per la corresponsione di contributi finanziari è necessaria l'acquisizione della documentazione antimafia rilasciata dalla Prefettura territorialmente competente.

Il funzionario incaricato dell'istruttoria deve verificare la validità della certificazione antimafia alla data di conclusione dell'istruttoria della domanda di pagamento. Nel caso in cui tale certificazione non fosse

presente, fosse scaduta, o fosse in scadenza il funzionario incaricato dell'istruttoria deve acquisire tale documento. La richiesta e l'acquisizione delle certificazioni antimafia devono essere effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), come da procedura pubblicata sul sito del Ministero dell'Interno.

L'esito positivo delle verifiche antimafia comporterà la decadenza dall'agevolazione.

Qualora entro i termini previsti dalla legge, non risultino pervenuti riscontri dalla già menzionata BDNA, si provvederà ad attivare la procedura di urgenza prevista dall'art. 92, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi di spesa, nel rispetto dei principi contabili di cui al D.Lgs. 118/2011.

In assenza dell'informativa antimafia i benefici di cui al presente bando verranno erogati sotto condizione risolutiva, ai sensi dell'art. 92 comma 3 del D.Lgs. 159/2011, con revoca degli stessi qualora i soggetti beneficiari fossero sottoposti a misure di prevenzione, di cui all'art. 67 del medesimo decreto legislativo.

• **Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)**

Il documento di regolarità contributiva in corso di validità è acquisito d'ufficio da Regione Lombardia, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30/01/2015 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 01/06/2015).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (L. n. 98/2013, art. 31 commi 3 e 8 - bis).

Per tutti gli interventi non saranno erogati aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti concessi dallo stesso Stato membro illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Prima dell'erogazione del contributo il Responsabile del procedimento provvede a:

- eseguire sul registro nazionale degli aiuti di stato le visure Deggendorf di cui ne viene data evidenza nel provvedimento di liquidazione;
- inserire nel SIAN i contributi liquidati.

DISPOSIZIONI FINALI

20. Obblighi dei soggetti beneficiari

Gli interventi B), C), D), E) devono essere iniziati dopo la data di protocollazione della domanda.

In caso di ammissione a finanziamento i lavori dovranno essere ultimati (messi in opera) entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del decreto di approvazione di graduatoria e concessione del contributo di cui al precedente paragrafo 19.

I richiedenti possono iniziare i lavori anche prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'atto di ammissione a finanziamento della domanda di contributo; in tal caso l'Amministrazione è sollevata da qualsiasi obbligo nei riguardi del richiedente qualora la domanda non sia finanziata.

Gli interventi non completati entro il termine di realizzazione sopra previsto decadono dal beneficio.

Il beneficiario deve altresì mettere a disposizione in sede di verifica finale tutta la documentazione tecnica e amministrativa necessaria. Deve, inoltre consentire al funzionario istruttore della struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente per territorio, l'accesso allo stabilimento di allevamento per la verifica della corretta realizzazione dell'intervento.

Deve essere mantenuta la destinazione d'uso e la perfetta efficienza degli investimenti delle opere per almeno 5 anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di accertamento finale e di pagamento.

21. Proroga dei termini

Non sono ammesse proroghe per la realizzazione degli interventi.

22. Limiti e divieti

Gli aiuti possono essere concessi solo per interventi iniziati dopo l'istituzione e la pubblicazione del regime di aiuto e dopo che è stata correttamente presentata la domanda di aiuto.

Gli aiuti sono concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento 2022/2472 e del regime di aiuto n. SA. 110856 (2023/XA).

23. Cambio del beneficiario

Il cambio del beneficiario può avvenire in qualsiasi momento e a condizione che siano rispettati i requisiti di ammissione a finanziamento del presente bando.

23.1 Come richiedere il cambio del beneficiario

Il subentrante deve presentare apposita richiesta di subentro via PEC alla Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente per territorio.

La richiesta deve essere corredata dalla documentazione comprovante:

- la titolarità al subentro;
- il possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi;
- l'assunzione di tutti gli impegni assunti dal cedente.

La Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente per territorio valuta la richiesta del subentrante e comunica l'esito della valutazione al richiedente e al Responsabile del Procedimento (RdP) che può comportare:

- la non autorizzazione al subentro;
- l'autorizzazione al subentro senza alcuna variazione.

Successivamente il Responsabile del Procedimento (RdP) autorizza con proprio decreto il cambio del beneficiario; qualora non sia autorizzato il subentro, il beneficiario cedente decade dal beneficio.

24. Decadenza e revoca del contributo

I benefici concessi sono revocati in caso di:

- perdita dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
- mancata realizzazione/conclusione dell'intervento entro i termini stabiliti;
- mancata presentazione della domanda di pagamento entro il termine stabilito;
- indicazioni non veritiere tali da aver indotto l'Amministrazione a riconoscere benefici non dovuti;
- realizzazione di opere sostanzialmente difformi da quelle oggetto di concessione tali da compromettere gli obiettivi strategici del presente bando;
- accesso non consentito ai luoghi oggetto di intervento;
- diniego al cambio beneficiario;
- mancata messa a disposizione in sede di verifica finale di tutta la documentazione tecnica e amministrativa richiesta;
- sopravvenienza di cause ostative ai sensi della normativa antimafia.

La decadenza non si determina qualora siano intervenute cause di forza maggiore o circostanze eccezionali.

24.1 Revoca del contributo

La comunicazione di avvio del procedimento di decadenza, revoca, viene trasmessa dalla Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio via PEC al richiedente, che entro 10 giorni può presentare memorie difensive.

La Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente per territorio, valutate eventuali memorie del subentrante, comunica l'esito finale al richiedente e al Responsabile del Procedimento (RdP).

Successivamente il Responsabile del Procedimento (RdP) dispone con decreto la decadenza/revoca del beneficiario dal contributo.

24.2 Cause di forza maggiore e circostanze eccezionali

Sono cause di forza maggiore e circostanze eccezionali gli eventi indipendenti dalla volontà dei beneficiari, che non possono essere da questi previsti, pur con la dovuta diligenza e che impediscono loro di adempiere, in tutto o in parte, agli obblighi e agli impegni derivanti dalle presenti disposizioni:

- il decesso del beneficiario;
- l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- un'epizootia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

La richiesta di riconoscimento delle cause di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere inviata dal beneficiario via PEC alla Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente per territorio e all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it allegando la documentazione che giustifichi le stesse, entro **15 giorni lavorativi** a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi, pena il mancato riconoscimento delle cause di forza maggiore e/o delle circostanze eccezionali.

Il riconoscimento della causa di forza maggiore e delle circostanze eccezionali è disposto dalle Strutture – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio e non comporta la restituzione di eventuali contributi già liquidati al beneficiario purché lo stesso dimostri, attraverso idonea documentazione probatoria, di avere sostenuto spese per gli interventi finanziati.

25. Rinuncia del beneficiario

In qualsiasi momento il beneficiario può inviare comunicazione di rinuncia al **responsabile del procedimento** tramite PEC all'indirizzo agricoltura@pec.regione.lombardia.it

26. Controlli

La Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente effettua i controlli su:

- 100% delle domande di finanziamento;
- 100% degli interventi realizzati;
- almeno il 5% sulle autocertificazioni presentate.

Inoltre, al fine di adempiere ai disposti normativi in materia di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è necessario che nello svolgimento delle procedure di attuazione di cui al presente bando, vengano rispettate le prescrizioni di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2023-2025.

27. Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dal Responsabile del procedimento è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate:

- **contestazioni per mancato accoglimento della domanda:** contro il mancato accoglimento della domanda l'interessato può proporre azione, **entro 60 giorni**, avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato **entro 120 giorni** dal ricevimento della comunicazione o da quando se ne ha conoscenza.
- **contestazioni per provvedimenti di decadenza:** contro i provvedimenti di decadenza, emanati a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire azione proposta avanti il Giudice Ordinario territorialmente competente.

28. Definizioni e glossario

AFCP: Agricoltura Foreste, Caccia e Pesca
ATS: Agenzia di Tutela della Salute
BDN: Banca Dati Nazionale
BDNA: Banca Dati Nazionale Antimafia
B.U.R.L: Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia
CAA: Centro di Assistenza Agricola
CCIAA: Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato
CIPE: Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CRS/CNS: Carta Regionale dei Servizi/ Carta Nazionale dei Servizi
CUAA: Codice Unico d'identificazione Aziende Agricole
CUP: Codice Unico di Progetto
D.G.: Direzione Generale
DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva
eIDAS: Identificazione, Autenticazione e Firma Elettronica
IAP: Imprenditore Agricolo Professionale
IVA: Imposta sul Valore Aggiunto
PEC: Posta Elettronica Certificata
P.I.A.O: Piano Integrato di Attività e Organizzazione
PMI: microimprese, piccole imprese e medie imprese
PSA: Peste Suina Africana
RdP: Responsabile del Procedimento
RNA: Registro Nazionale Aiuti
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale
SIAN-COR: Codice Univoco Interno della Concessione
Sis.Co.: Sistema delle Conoscenze
T.A.R.: Tribunale Amministrativo Regionale
UE: Unione Europea

29. Monitoraggio dei Risultati

29.1 Indicatori

Al fine di misurare l'effettivo livello di raggiungimento degli obiettivi di risultato collegati a questa operazione, l'indicatore individuato è il seguente:

- n. di imprenditori agricoli che usufruiscono del contributo regionale;
- importo globale del contributo concesso.

29.2 Customer satisfaction

In attuazione del disposto normativo nazionale e regionale (art. 7 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 32, co. 2 bis, lettera g della l. r. 1/02/2012, n. 1), è possibile compilare un questionario di customer satisfaction, sia nella fase di 'adesione' che di 'rendicontazione'. Tutte le informazioni saranno raccolte ed elaborate in

forma anonima dal Responsabile del procedimento, che le utilizzerà in un'ottica di miglioramento costante delle performance al fine di garantire un servizio sempre più efficace, chiaro ed apprezzato da parte dei potenziali beneficiari.

30. Responsabile del procedimento (RdP)

Responsabile del procedimento (RdP)

Dirigente della U.O. Filieri vegetali e zootecniche, agroambiente, nitrati e sostenibilità ambientale, bonifica e irrigazione e fitosanitario

Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste

Andrea Azzoni

e-mail andrea_azzoni@regione.lombardia.it

telefono 02.6765.2438

PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

Riferimenti e contatti per informazioni:

Referente tecnico Liliana Lavezzo

e-mail biosicurezza_psa@regione.lombardia.it

telefono 02.6765.9400

PEC agricoltura@pec.regione.lombardia.it

31. Trattamento dei dati personali

In attuazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. lgs. n. 196/2003, Regolamento UE n. 2016/679 e D.lgs.101/2018), si rimanda all'Informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'*Allegato 7* al presente bando.

32. Pubblicazione informazioni e contatti

Il Responsabile del procedimento provvede ad assicurare:

- la pubblicazione sul B.U.R.L. del presente provvedimento, che diventa efficace dalla data di pubblicazione;
- la pubblicazione sul sito internet della Regione Lombardia del presente provvedimento e degli atti susseguenti;
- la pubblicazione sul Portale Bandi e Servizi
<https://www.bandiregione.lombardia.it/servizi/home>

I riferimenti e contatti per informazioni relative ai contenuti delle disposizioni attuative sono indicati al paragrafo 30 "Responsabile del procedimento".

SCHEDA INFORMATIVA TIPO

Per rendere più agevole la partecipazione al bando in attuazione della L.R. 1° febbraio 2012 n.1, si rimanda alla Scheda informativa, di seguito riportata.

Scheda informativa (*)

TITOLO		
DI COSA SI TRATTA	<i>Realizzazione di interventi di biosicurezza da parte delle aziende dedite all'allevamento di suini, in modo da evitare il rischio di trasmissione della peste Suina Africana (PSA)</i>	
TIPOLOGIA	<i>Contributi in conto capitale.</i>	
CHI PUÒ PARTECIPARE	<i>Le PMI (micro, piccole e medie imprese) dedite all'allevamento di suini, titolari di partita IVA, con relativo Fascicolo Aziendale aperto su Sis.Co e Codice Allevamento suini attivo (codice azienda ATS) in Lombardia per l'unità epidemiologica per la quale si richiede il finanziamento.</i>	
RISORSE DISPONIBILI	<i>La dotazione finanziaria complessiva del presente bando è pari ad € 4.664.100,00</i>	
CARATTERISTICHE DELL'AGEVOLAZIONE	<p><i>INTERVENTO A)</i> <i>L'entità massima dell'aiuto in regime "de minimis" per impresa unica è pari a 25.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.</i></p> <p><i>INTERVENTI B), C), D), E)</i> <i>L'investimento deve avere un costo complessivo minimo di 3.000 euro e massimo di 300.000 euro (iva esclusa) per singolo beneficiario individuato dal CUAA, comprensivo dei costi di posa in opera e di progettazione, questi ultimi quantificabili al massimo nel 5 % del totale finanziato.</i> <i>L'agevolazione verrà assegnata al beneficiario sotto forma di sovvenzione diretta a fondo perduto pari al 80% del costo ammissibile.</i></p> <p><i>L'erogazione avviene in unica soluzione a saldo, a certificata esecuzione degli interventi realizzati.</i></p>	
DATA DI APERTURA	<i>La presentazione delle domande dovrà avvenire a partire dalle ore 12:00 del 31 gennaio 2024</i>	
DATA DI CHIUSURA	<i>Le domande potranno essere presentate, pena esclusione, entro le ore 12:00 del 29 marzo 2024</i>	
COME PARTECIPARE	<i>La domanda corredata dei necessari allegati dovrà essere presentata tramite il portale Bandi e Servizi</i>	
	Azione	Termini
	<i>Presentazione delle domande</i>	<i>Dalle ore 12:00 del 31 gennaio 2024 alle ore 12:00 del 29 marzo 2024</i>
	Soggetto competente	<i>Soggetto richiedente il finanziamento</i>
	<i>Istruttoria di ammissibilità (verbale istruttorio)</i>	<i>Entro il 14 giugno 2024</i>
		<i>Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP)/Provincia di Sondrio competenti per territorio</i>

	<i>Istanza di riesame avverso l'esito istruttorio</i>	<i>Entro 10 giorni continuativi dal ricevimento dell'esito istruttorio</i>	<i>Soggetto richiedente il finanziamento</i>
	<i>Comunicazione al ricorrente dell'esito di riesame</i>	<i>Entro 10 giorni dal ricevimento delle memorie</i>	<i>Struttura – Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competenti per territorio</i>
	<i>Approvazione del decreto di concessione con graduatoria</i>	<i>Entro il 25 luglio 2024</i>	<i>Direzione Generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste (R.d.P.)</i>
	<i>Realizzazione degli investimenti ammessi a finanziamento (per interventi B,C,D,E)</i>	<i>Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L del decreto di concessione con graduatoria</i>	<i>Beneficiario</i>
	<i>Presentazione domanda di accertamento finale e di pagamento e trasmissione della rendicontazione (per interventi B,C,D,E)</i>	<i>Entro le ore 12:00 del 20 dicembre 2024</i>	<i>Beneficiario</i>
	<i>Istruttoria di pagamento, con sopralluogo di accertamento solo per interventi B), C), D) ,E) e redazione del verbale di accertamento finale (per tutti gli interventi)</i>	<i>Entro 90 giorni dalla presentazione della domanda di pagamento. Termine ultimo 20 marzo 2025</i>	<i>Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competenti per territorio</i>
	<i>Comunicazione al RdP degli esiti dell'attività istruttoria di pagamento</i>	<i>Entro il 31 marzo 2025</i>	<i>Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competenti per territorio</i>
	<i>Erogazione del contributo al beneficiario</i>	<i>Entro 60 giorni dal ricevimento degli elenchi da parte delle Strutture – Agricoltura, Foreste,</i>	<i>Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competente per territorio</i>

		<i>Caccia e Pesca (AFCP) / Provincia di Sondrio competenti</i>	<i>redige il verbale di accertamento finale e Direzione Generale Agricoltura, sovranità alimentare e foreste (RdP) eroga il contributo.</i>
PROCEDURA DI SELEZIONE	<i>Le domande istruite con esito positivo sono ordinate in base alla data e ora di presentazione della domanda e suddivise in 2 distinte graduatorie: - graduatoria intervento A); - graduatoria interventi B), C), D), E).</i>		
INFORMAZIONI E CONTATTI	<i>(R.d.P.) Andrea Azzoni 02.6765.2438 andrea_azzoni@regione.lombardia.it Liliana Lavezzo 02.6765.9400 biosicurezza_psa@regione.lombardia.it</i>		

(*) La scheda informativa tipo dei bandi regionali non ha valore legale. Si rinvia al testo dei bandi per tutti i contenuti completi e vincolanti.

Allegato 2 Dichiarazione imprese non in difficoltà

Linee guida Reg. (UE) n. 651/2014_modello 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DELL'ART. 47 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000 N. 445 (impresa in difficoltà)

Il/la sottoscritto/a _____ nato a _____ Prov. (____)
il _____, Codice Fiscale _____
residente a _____
in via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____)
in qualità di *(barrare la casella che interessa)*

titolare dell'impresa individuale

- Denominazione _____
- con sede a _____ (Prov. _____) in
via/Piazza _____ n. _____ (C A P _____)
partita IVA/ codice fiscale _____
telefono _____ email _____ pec _____

(oppure)

rappresentante legale della Società/Ente

- denominazione _____
- con sede a _____ (Prov. _____) in
via/Piazza _____ n. _____ (CAP _____) partita
IVA/codice fiscale _____ telefono _____
_____ e-mail _____ pec _____

al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevista da *(indicare la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione)* Reg. (UE)2022/2472

PRESA VISIONE della definizione di cui all'art. 2 del Reg. (UE) n. 651 del 17/06/2014 e riportata in calce al presente modello;

DICHIARA

- che l'impresa non è in difficoltà

e allega fotocopia del documento d'identità (tipo) _____ n. _____ rilasciato
da _____ il _____

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione al momento della concessione

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28/12/2000, n. 445.

Luogo e data

Firma

L'art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce "impresa in difficoltà" un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

- a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
- b) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
- c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- e) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5;
 2. e il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.

Allegato 3 Dichiarazione “de minimis” agricolo nozione impresa unica

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI IN «DE
MINIMIS AGRICOLO» AI SENSI DELL'ART. 47 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000
N. 445

Il/la sottoscritto/a:

SEZIONE 1- Anagrafica richiedente				
Il Titolare o legale rappresentante dell'impresa¹	Nome e cognome	nata/o il	nel Comune di	Prov.
	Comune di residenza	CAP	Via	n. Prov.

In qualità di Titolare/legale rappresentate dell'impresa:

SEZIONE 2 - Anagrafica richiedente				
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'impresa	Forma giuridica		
Sede legale²	Comune	CAP	Via	n. Prov.
Dati impresa	Codice fiscale	P.IVA		

In relazione a quanto previsto dal II bando “Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suinicoli”

Per la concessione di aiuti «*de minimis*» di cui al Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo (GUUE 22.2.2019 L 51) nel rispetto di quanto previsto predetto Regolamento **ed esclusivamente ai soli fini dell'acquisizione delle**

¹ Si considera impresa qualsiasi entità che eserciti una attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica. Sono ricompresi in tale definizione anche i professionisti, singoli o associati, secondo le modalità definite dal bando.

² Nel caso di professionista indicare il luogo di esercizio prevalente.

relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento per la definizione del perimetro di impresa unica; le altre relazioni di cui alle lett. a) e b) di tale articolo non devono essere quindi segnalate, ma verranno verificate d'ufficio

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, **e della conseguente decadenza dai benefici concessi** sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa),

DICHIARA

(barrare obbligatoriamente una delle due opzioni)

Che - a monte o a valle - i seguenti soggetti:

esercitano o subiscono un'influenza dominante sull'Impresa richiedente in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;

e/o

controllano o sono controllati, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci di un'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci dell'impresa richiedente

	DENOMINAZIONE	CODICE FISCALE	PARTITA IVA
1			
2			
n			

* Devono essere indicati anche i soggetti per i quali intercorre la suddetta relazione per il tramite di una o più imprese

Che l'Impresa non ha alcune delle precedenti relazioni di influenza dominante di fatto si cui sopra, né a monte né a valle, con alcuna altra impresa

_____, li ____/____/____

In fede, _____

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa *)

(*) il modulo deve essere firmato dal titolare/legale rappresentante indicato in precedenza e non da un delegato

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI 'DE MINIMIS'¹

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *'de minimis'* è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione — rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 — che attesti l'ammontare degli aiuti *'de minimis'* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata — o aggiornata — con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che, se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario — Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, *"le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria"*. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione *'de minimis'* si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese, tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo alla "impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè, può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1408/2013/UE

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) Un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) Un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) Un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) Un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

¹ Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Coordinamento tecnico interregionale aiuti di Stato

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di ("un'impresa unica" così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Qualora, nella compilazione del modulo "Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in "de minimis", sia necessario fornire attestazioni relative a soggetti, a monte o a valle del soggetto richiedente legate ad essa da un rapporto di collegamento/controllo, rientranti nella definizione di impresa unica, il soggetto richiedente dovrà:

- a. acquisire le attestazioni da parte degli altri soggetti collegati firmati in forma autografa;
- b. compilare l'attestazione di propria competenza;
- c. predisporre un unico documento composto da tutte le attestazioni (quella del soggetto richiedente a cui allegare quelle dei soggetti collegati firmati in forma autografa) firmato digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiede.

Allegato 4 Dichiarazione aiuti di Stato

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI AIUTI DI STATO AI FINI DELLA VERIFICA DEL CUMULO IN CASO DI MISURE IN ESEZIONE DA NOTIFICA

Il sottoscritto	_____			
	<i>(Nome Cognome)</i>			
nato/a a	_____	()	il	____/____/____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>		<i>(gg/mm/aaaa)</i>
residente in	_____	()	_____	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Prov.)</i>	<i>(Via, Piazza, ecc.)</i>	<i>(N°)</i>

in qualità di:

<input type="checkbox"/>	legale rappresentante della società	_____		
		<i>(Ragione sociale)</i>		
<input type="checkbox"/>	titolare dell'impresa	_____		
		<i>(Denominazione)</i>		
con sede in:	_____	()	_____	_____
	<i>(Comune)</i>	<i>(Provincia)</i>	<i>(Via, Piazza, ecc.)</i>	<i>(N°)</i>
Tel.	_____	C.F./P.IVA:	_____	

in via di autocertificazione, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali a carico di chi rilascia dichiarazioni mendaci e forma atti falsi, ai sensi degli Artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

ai fini della concessione dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e concessa ai sensi del regolamento (UE) 2472 della Commissione, del 14/12/2022, (GUUE L327 del 21/12/2022):

- di non avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento
- di avere ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi concessi a titolo di 'de minimis' o Fondi UE a gestione diretta a valere sullo stesso progetto di cui si chiede il finanziamento che riguardano i seguenti costi e relativi importi come da elenco seguente e di cui è in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa di spesa, e si impegna ad aggiornare ogni eventuale successiva variazione intervenuta fino al momento della concessione dell'aiuto di cui al presente bando

Deve essere sottoscritta una sola alternativa. Se l'impresa ha ricevuto altri "aiuti di Stato" o contributi nell'anno in corso compilare la tabella che segue: inserire due ulteriori colonne (prima della colonna "importo dell'agevolazione") denominate "titolo del progetto" e "tipologia di spesa"

Ente concedente	Riferimento normativo o amministrativo che prevede l'agevolazione	Importo dell'agevolazione	Data di concessione
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____
_____	_____	€ _____, ____	___/___/____

SI IMPEGNA

a ripresentare la presente dichiarazione qualora intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione

_____/_____/_____
(Luogo) (Data)

(Firma)

Allegato 5 Autocertificazione SCIA/CILA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____
Provincia _____ il ____/____/____ residente nel Comune di _____
Provincia _____
_____ via _____, Codice fiscale _____
_____ in qualità di titolare/legale rappresentante
dell'impresa/società _____

Codice fiscale _____,
con riferimento alla propria domanda di partecipazione al **II BANDO, "Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della peste suina africana (PSA) negli allevamenti suinicoli"**; essendo a conoscenza di quanto stabilito dalle procedure in oggetto, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 dello stesso D.P.R.

DICHIARA CHE

le opere edili di cui è prevista la realizzazione nell'ambito della domanda di partecipazione necessitano del seguente titolo abilitativo (SCIA/CILA):

Il sottoscritto si impegna nei 30 giorni successivi alla data di protocollazione della domanda di partecipazione a presentare la documentazione prevista per l'idoneo titolo abilitativo alla competente Amministrazione territoriale _____

Copia della documentazione dovrà poi essere trasmessa via PEC alla Struttura AFCP o alla Provincia di Sondrio competente per il completamento dell'istruttoria della domanda di partecipazione.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.30 giugno 2003 n. 196, di essere stato/a informato che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data, _____

Firma del dichiarante, _____

Allegato 6 fac-simile liberatoria**FAC-SIMILE DICHIARAZIONE LIBERATORIA**

(da redigere su carta intestata del fornitore)

Si dichiara che le opere e/o le forniture di cui alle sottoelencate fatture, sono state interamente pagate e il fornitore sottoscritto non vanta alcun credito o patto di riservato dominio o prelazione sulle stesse.

Si dichiara altresì che per le stesse forniture non sono state emesse note di credito.

Si precisa inoltre che il materiale fornito è nuovo di fabbrica e che per la costruzione o l'assemblaggio non sono state utilizzate parti usate.

NUMERO FATTURA	
DATA	
OGGETTO SPESA	
CODICE PAGAMENTO*	
ESTREMI DI PAGAMENTO	
DATA	
IMPORTO LORDO	
IMPORTO IVA	
IMPORTO AL NETTO DI IVA	

* codice pagamento: 1) bonifico, 2) home banking, 3) assegno, 4) altro.

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE

Allegato 7 Informativa Privacy



Regione Lombardia

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679

“PROCEDURE OPERATIVE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DELLE INIZIATIVE DI BIOSICUREZZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTROLLO DELLA DIFFUSIONE DELLA PESTE SUINA AFRICANA (PSA) NEGLI ALLEVAMENTI SUINICOLI”

Il presente documento ha lo scopo di informarLa circa la liceità e le finalità del trattamento dei dati personali da Lei forniti e che le operazioni di trattamento avverranno nel pieno rispetto dei principi di correttezza e trasparenza nonché di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Pertanto, in armonia con quanto previsto dal Regolamento Europeo 2016/679 (di seguito “Regolamento”), dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 (di seguito il “Codice Privacy”), Le forniamo le seguenti, precise e chiare informazioni sul trattamento dei dati personali, secondo le prescrizioni di cui all’art. 13 del Regolamento.

1. Il Titolare del trattamento.

Il Titolare del trattamento è l'ente pubblico Regione Lombardia, con sede in Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano.

2. Finalità e base giuridica del trattamento.

La informiamo che durante le operazioni di trattamento saranno raccolte le seguenti categorie di dati personali, per le finalità e secondo le basi giuridiche di seguito indicate:

Finalità	Base giuridica	Categorie di dati personali
I Suoi dati personali sono trattati al fine di erogare i contributi previsti dal bando “Procedure operative per l'attuazione del programma regionale delle iniziative di biosicurezza per la prevenzione e il controllo della diffusione della Peste Suina Africana (PSA) negli allevamenti suinicoli”	Il Trattamento dei dati personali è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri ai sensi dell'art. 6. par. 1 lett. e) GDPR, nonché dell'art. 2 ter del D.lgs 196/2003. Regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 della Commissione del 16 marzo 2023; Legge n. 29 del 7 aprile 2022 DECRETO 29 aprile 2022 n. 0191820 del Ministero delle	Dati comuni dell'impresa agricola individuale: anagrafici (cognome e nome, ragione sociale, CUAA - codice fiscale); dati di contatto (indirizzo, telefono, pec, indirizzo mail); dati identificativi di conti correnti (IBAN)

	Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. DGR XII/334 del 22 maggio 2023 D.d.U.O. della D.G. Welfare del 16 novembre 2018 n. 16743	
--	--	--

3. Processo decisionale interamente automatizzato, compresa la profilazione.

I Suoi dati personali non saranno oggetto di alcun processo decisionale interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.

4. Obbligo del conferimento di dati personali. Conseguenze in caso di un eventuale rifiuto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario, pertanto l'eventuale rifiuto a fornirli in tutto o in parte può dar luogo all'impossibilità per il Titolare di svolgere correttamente tutti gli adempimenti, tra cui l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o l'esercizio di pubblici poteri di cui è investito.

5. Comunicazione e diffusione a terzi di dati personali.

I destinatari dei Suoi dati personali sono stati adeguatamente istruiti per poter trattare i Suoi dati personali, e assicurano il medesimo livello di sicurezza offerto dal Titolare.

I Suoi dati potranno essere comunicati, per obblighi di legge o per finalità istituzionali, ad altri Titolari autonomi di trattamento dei dati, tra cui enti pubblici o privati quali: Provincia di Sondrio, I.N.P.S., Prefettura/Ministero Interno, Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE), Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).

I Suoi dati personali saranno oggetto di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del Dlgs 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" di Regione Lombardia.

I suoi dati personali non saranno diffusi.

Inoltre, i Suoi dati personali vengono comunicati a soggetti terzi (es. fornitori) in qualità di Responsabili del trattamento, appositamente nominati, che forniscono al Titolare del trattamento prestazioni o servizi strumentali alle finalità indicate nella presente informativa.

Il Titolare del trattamento ha nominato ARIA S.p.A. come Responsabile del trattamento, per la gestione e manutenzione delle piattaforme Bandi e Servizi e EDMA per la presentazione della domanda e per le procedure istruttorie volte all'erogazione del contributo.

6. Trasferimenti di dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

I Suoi dati personali non verranno trasferiti al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

7. Tempi di conservazione.

I Suoi dati personali saranno conservati per un tempo non superiore a 10 anni dall'erogazione dell'ultimo contributo, per finalità di controllo e gestione del contenzioso.

8. I diritti degli interessati.

Lei potrà esercitare, in ogni momento, ove applicabili, i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, attraverso una richiesta da inoltrare all'attenzione del Titolare del trattamento.

Tuttavia, Le specifichiamo che, in base a determinate misure legislative introdotte dal diritto nazionale, il Titolare del trattamento, in alcune circostanze, potrà limitare la portata degli obblighi e dei diritti, così come precisato dall'art. 23 del Regolamento e dall'art. 2-undecies del Codice Privacy.

Di seguito i diritti riconosciuti:

- **Diritto di accesso (art. 15)**
- **Diritto alla rettifica (art. 16)**
- **Diritto alla limitazione del trattamento (art. 18)**
- **Diritto di opposizione (artt. 21 e 22)**

Il Titolare del trattamento potrà essere contattato al seguente indirizzo: agricoltura@pec.regione.lombardia.it, oppure a mezzo posta raccomandata all'indirizzo Piazza Città di Lombardia,1 - 20124 Milano, all'attenzione del Direttore della Direzione Generale Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste.

9. Reclamo all'Autorità di controllo.

Qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dalla normativa vigente, Lei ha il diritto di proporre reclamo al Garante (www.garanteprivacy.it), come previsto dall'art. 77 del Regolamento, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi art. 79 del Regolamento.

10. Il Responsabile della Protezione dei Dati.

Il Titolare del trattamento ha nominato un Responsabile della Protezione dei dati (RPD) che potrà essere contattato al seguente indirizzo e-mail: rpd@regione.lombardia.it.

11. Modifiche.

Il Titolare si riserva di aggiornare la presente informativa, anche in vista di future modifiche della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2023